

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: l'obbligo della certificazione dei processi

di Alessandro Bonuzzi

Con la [**risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 13**](#) dello scorso 20 marzo l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'obbligo della **certificazione** dei processi conseguente alla **nuova trasmissione telematica dei corrispettivi**.

È noto, infatti, che, ai sensi dell'[**articolo 2 D.Lgs. 127/2015**](#), i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico sono obbligati dal **1° luglio 2019**, se hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro, oppure dal **1° gennaio 2020**, se hanno un volume d'affari fino a 400.000 euro, a **memorizzare elettronicamente** e a **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**.

Ebbene, il documento di prassi ha evidenziato come le [**specifiche tecniche – versione 6.0 Agosto 2018**](#), che definiscono gli **strumenti tecnologici** attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, l'identificazione delle **informazioni** da trasmettere nonché il loro **formato**, prevedano, tra le altre cose, che:

- “*Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto*”;
- “*Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni*”;
- “*Qualora i punti vendita dell'esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l'esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con*

*le medesime caratteristiche. A tal fine l'esercente **autocertifica** i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità”.*

Insomma, nonostante il linguaggio tecnico utilizzato, ben si capisce che la **certificazione dei processi** connessi alla nuova trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenta un **adempimento** tutt'altro che **light**, soprattutto se dovesse essere osservato dai negozi, dalle botteghe, dalle farmacie, notoriamente esercizi meno strutturati rispetto alla grande distribuzione. Peraltro, esso deve essere posto in essere **preventivamente** o, al più tardi, **contestualmente** rispetto all'avvio dell'obbligo di invio telematico; quindi, **entro il 1° luglio 2019** ovvero **il 1° gennaio 2020**.

Ecco che allora è fondamentale comprendere **chi è effettivamente tenuto** alla certificazione dei processi. A tal riguardo va tenuto conto che **ricadono nell'obbligo gli esercenti**:

- che sono dotati di **più punti cassa** (ossia di più casse) per **singolo punto vendita** e
- che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi dei **singoli punti cassa** mediante un **unico RT** (Registratore telematico) o un **Server-RT**.

Sembrerebbe, quindi, che debbano essere soddisfatti, allo stesso tempo, **entrambi i presupposti**. Pertanto, l'esercente dotato di **una sola cassa** dovrebbe essere escluso di “diritto” dalla certificazione dei processi.

Per quanto concerne il secondo requisito, sempre dalle specifiche tecniche si ricava che l'**RT** e il **Server-RT** costituiscono un “**punto di raccolta**”, poiché servono per effettuare la memorizzazione e la trasmissione di tutti i corrispettivi relativi ai **diversi punti cassa** del singolo punto vendita.

E si noti che **possono** effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante un **unico** “punto di raccolta” solamente gli esercenti che operano con un **numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita**.

Ne dovrebbe derivare che **anche** i negozi, le botteghe, le farmacie, eccetera, di **dimensioni contenute**, dotati di **due casse, non dovranno essere comunque tenuti alla certificazione dei processi**.

Inoltre, l'esclusione dovrebbe valere anche per i medio-piccoli esercenti che, **pur avendo 3 o 4 punti cassa** all'interno dei locali di vendita, effettueranno la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi per **singola cassa** e non attraverso un unico punto di raccolta.

I risvolti **pratico-operativi** della questione sono tutt'altro che agevoli da comprendere. Siccome è coinvolto un numero considerevole di operatori, è auspicabile che l'Agenzia delle entrate torni più compiutamente sul tema fornendo ulteriori **linee guida**.

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI, IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)